

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 84-2637

**Regolamento regionale recante: Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica. Approvazione, in attuazione degli articoli 14 bis, 14 ter, 15 comma 1 e 18 bis della legge regionale 20/2002.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato da ultimo dall'articolo 11-quater, comma 1, lett. a) del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, demanda alle regioni la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

la Regione Piemonte ha dato attuazione a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione con la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), con la quale sono disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, perseguendo l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese, nell'ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili e la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi;

l'articolo 21 della l.r. 26/2020, in particolare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999, ha inserito nella legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) l'articolo 14 ter, che introduce, a decorrere dal 2021, il canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica;

l'articolo 14 ter della l.r. 20/2002 demanda ad un regolamento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, la determinazione dell'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione;

con la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020), erano stati inseriti nella l.r. 20/2002 gli articoli 14 bis e 18 bis, che disciplinano il canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1 septies del sopra citato d.lgs. 79/1999;

ai sensi dell'articolo 14 bis della l.r. 20/2002, a decorrere dall'annualità 2019 è dovuto un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione e fino alla data di nuova assegnazione della medesima;

l'art. 18 bis della l.r. 20/2002 prevede che per l'annualità 2019 e fino all'adozione di un regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della medesima legge, il canone annuo aggiuntivo è pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

Dato atto che è stato redatto un testo di regolamento al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai sopra citati articoli 14 bis, 14 ter, 15 comma 1 e 18 bis della l.r. 20/2002, di cui si riportano di seguito alcuni contenuti:

- il capo II del regolamento disciplina il canone per le concessioni di grandi derivazioni

idroelettriche, in attuazione dell'articolo 14 ter della l.r. 20/2002;  
con riferimento al suddetto canone si stabilisce che la componente fissa è pari a 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione, mentre la componente variabile è pari al 3 per cento dei ricavi normalizzati;

il canone è annuale e dovrà essere versato in due rate semestrali, di cui la prima, quantificata in relazione alla componente fissa, entro il 31 gennaio e la seconda, quantificata in relazione alla componente variabile, entro il 31 luglio;

con la previsione di un canone fisso di 40,00 €/kWe una percentuale dei ricavi normalizzati pari al 3 per cento il gettito atteso per l'annualità 2021, a parità di produzione annua e utilizzando l'attuale prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica pari a euro 38,00 per Mwh, è stimabile in euro 36.800.000, con un incremento di euro 3.300.000 rispetto al gettito 2020, di cui una quota, compresa tra il 50 e il 60 per cento, da destinarsi alle Province e alla Città Metropolitana di Torino ai sensi della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi);

la componente variabile del canone, pari al 3% dei ricavi normalizzati, è strettamente correlata alla produzione e al prezzo dell'energia elettrica che, essendo parametri variabili nel tempo, rendono difficilmente stimabile per il futuro il gettito ad essi correlato;

- il capo III del regolamento disciplina il canone aggiuntivo per le grandi derivazioni idroelettriche scadute, in attuazione degli articoli 14 bis e 18 bis della l.r. 20/2002;

il canone è dovuto per anno solare ed è versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, contestualmente alla componente fissa del canone di concessione di cui al capo II;

il canone aggiuntivo, destinato ad essere applicato alle concessioni scadute in attesa della loro riassegnazione mediante procedure ad evidenza pubblica, non si applica alle grandi concessioni idroelettriche volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, in quanto tale tipologia di concessioni, in ragione della loro peculiarità, è stata esclusa dalla legge regionale 26/2020 dalle procedure di assegnazione mediante gara;

il canone aggiuntivo per l'annualità 2021 è previsto pari a 20,26 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione, a seguito dell'applicazione dell'aggiornamento ISTAT all'importo del canone aggiuntivo stabilito dall'art. 18 bis, comma 1 della l.r. 20/2002; tale aumento (pari allo 0,5% dell'attuale importo) non comporta effetti apprezzabili a carico del bilancio regionale;

il capo V introduce alcune modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)" e al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6 "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)" ed in particolare:

- a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'uso dell'acqua per "riqualificazione di energia" (uso dell'acqua a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene) è esentato dal pagamento del canone, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla pianificazione in materia energetica, finalizzati all'incentivazione e allo sviluppo degli impianti di pompaggio idroelettrico (art. 16); il minore gettito derivante a seguito di tale esenzione è stimabile in euro 220.000 annui;

- a seguito dell'introduzione del canone per le grandi concessioni di derivazione idroelettrica si provvede, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 "Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque", alla revisione degli importi unitari del canone annuo relativo all'uso energetico stabiliti dall'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 22 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria", eliminando lo scaglione di canone attualmente previsto per gli impianti con potenza media di

concessione superiore o uguale a kw 3.000, ora assoggettati al canone di cui al capo II del regolamento allegato (art. 20); per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 della l.r. 22/2014, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1 della medesima legge, per il quale è previsto il previo parere della commissione consiliare competente, l'articolo 7 è abrogato;

- l'articolo 21 inserisce all'articolo 4 del regolamento regionale 6/2005 il comma 1 bis, con il quale si stabilisce che, nel caso di uso dell'acqua a fini agricoli ed energetici da parte del medesimo utente, ferma restando la potenza nominale media di concessione, la quantificazione del canone relativo all'uso energetico è fatta sulla base delle potenze nominali medie dei singoli impianti idroelettrici;

la modalità di calcolo introdotta dall'articolo 21 del regolamento è finalizzata a ridurre, al solo fine del calcolo del canone di concessione, l'incidenza del corrispettivo dovuto per gli impianti che, trovandosi su canali consortili irrigui, sono oggi sottoposti ad un maggiore onere rispetto agli impianti delle medesime caratteristiche non collocati su un canale consortile irriguo;

l'articolo 23 prevede, infine, in linea con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2 della l.r. 26/2020, che una quota non inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dalle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

Preso atto che:

con deliberazione 68/2020/I/eel del 17 marzo 2020, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha formulato parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al disegno di legge recante "Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico" (successivamente divenuto legge regionale 26/2020) trasmesso dalla Regione Piemonte con nota del 21 febbraio 2020, ritenendo tuttavia necessario prendere preventiva visione dello schema di deliberazione della Giunta regionale con cui verranno più puntualmente definite le modalità di determinazione della componente variabile del canone dovuto dai concessionari per l'utilizzo delle derivazioni a fine idroelettrico;

con deliberazione 512/2020/I/eel del 1° dicembre 2020 l'ARERA ha formulato parere favorevole relativamente allo schema di regolamento regionale attuativo, trasmesso dalla Regione Piemonte con nota del 19 novembre 2020, ritenendo tuttavia necessario che lo stesso venisse integrato:

- con la definizione delle modalità con cui evitare la doppia contabilizzazione dell'energia elettrica ceduta a titolo gratuito, derivante dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione dell'energia elettrica a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies del decreto legislativo 79/99;

- con l'esplicitazione del caso degli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, qualora presenti, per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata in relazione all'energia elettrica prodotta netta anziché alla produzione immessa in rete.

Dato atto che si è provveduto ad integrare lo schema di regolamento, al fine di recepire le indicazioni dell'ARERA, specificando all'articolo 6, comma 3 le modalità con cui viene effettuata la decurtazione dell'energia elettrica fornita a titolo gratuito e provvedendo, per quanto riguarda l'esplicitazione del caso degli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, all'aggiunta del comma 6 al medesimo articolo.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in attuazione degli articoli 14 bis, 14 ter, 15 comma 1 e 18 bis della l.r. 20/2002, il regolamento recante "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della l. cost. 1/1999 e 51 dello Statuto.

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;  
visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;  
vista la deliberazione dell'ARERA 490/2019/I/eel del 26 novembre 2019;  
vista la deliberazione dell'ARERA 68/2020/I/eel del 17 marzo 2020;  
vista la deliberazione dell'ARERA 512/2020/I/eel del 1° dicembre 2020;  
visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto;  
vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;  
vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;  
vista la legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22;  
vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7;  
vista la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26;  
visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15;  
visto il regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6.

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 dicembre 2020.

Acquisito il parere favorevole della commissione consiliare competente nella seduta del 17 dicembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

*delibera*

di approvare, in attuazione degli articoli 14 bis, 14 ter, 15 comma 1 e 18 bis della l.r. 20/2002, il regolamento recante "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della l. cost. 1/1999 e 51 dello Statuto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

*Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 5/R. - Regolamento regionale recante: "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica" è stato pubblicato in data 24 dicembre 2020 sul Bollettino Ufficiale n. 52. (n.d.r).*